



## Articolo 18, la Consulta smonta la Fornero. Riassunzione obbligatoria anche con licenziamenti economici



di Rosaria Amato



Il Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale, a Roma (ansa)

La Corte Costituzionale ha stabilito che la modifica è illegittima perché prevede che il giudice debba disporre la reintegra solo per licenziamento per giusta causa illegittima. Il giuslavorista: "Si allarga la forbice di tutela tra chi è stato assunto prima e dopo il Jobs Act"

**ROMA** - Se il licenziamento per motivi economici risulta ingiusto, il lavoratore deve essere riassunto. La Corte Costituzionale dichiara illegittima l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui dispone che il giudice "possa" e non "debba" disporre la reintegra. In pratica, l'art.18 torna alla versione pre-riforma Fornero (legge 92/2012). La riforma del 2012 aveva fortemente limitato il diritto di riassunzione del lavoratore licenziato ingiustamente, che è poi definitivamente scomparso con l'arrivo del Jobs Act e del contratto a tutele crescenti (chi viene assunto secondo questa normativa ha solo diritto a un indennizzo nel caso di licenziamento ingiusto).



Per cui un primo effetto della sentenza della Consulta, rileva il giuslavorista Giuseppe Merola, dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è che "aumenta ancora di più la forbice tra chi è stato assunto prima e chi dopo l'entrata in vigore del Jobs Act". E le aziende lamentano che la Corte Costituzionale "stia pian piano smantellando le riforme che hanno portato a una maggiore flessibilità nella gestione dei licenziamenti".

Di contro, per i lavoratori si apre nuovamente una forte opportunità di tutela: essere risarciti o essere riassunti nel caso di licenziamento ingiusto ovviamente non è la stessa cosa. Ma vale solamente per chi ha diritto all'applicazione dello Statuto dei Lavoratori, dunque chi è stato assunto con i vecchi contratti, o chi, godendo di una certa forza contrattuale, è riuscito anche in tempi recenti a farsi inserire la clausola di applicazione dell'art.18 nel contratto di assunzione.

La Corte Costituzionale si è pronunciata in seguito a una questione sollevata dal Tribunale di Ravenna, e ha fatto riferimento all'art.3 della Costituzione (che stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge). Di conseguenza, ha dichiarato illegittimo "l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo". Per motivo oggettivo si intende motivo economico.

La Corte ha ritenuto che sia irragionevole, in caso di insussistenza del fatto (se dunque si accerta che in realtà non esisteva il motivo economico alla base del licenziamento) "la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest'ultima ipotesi è previsto l'obbligo della reintegra mentre nell'altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un'indennità".

Adesso però appare ancora più stridente la disparità di trattamento tra chi ha un contratto ex art.18 e chi ha un contratto a tutele crescenti. In passato la Corte Costituzionale è intervenuta anche in questo senso, in particolare sui criteri che determinano l'indennizzo che l'azienda deve versare al lavoratore licenziato ingiustamente, stabilendo che non può solo essere ancorato all'anzianità di servizio (e dunque chi ha poca anzianità non può essere liquidato con poche mensilità).

Argomenti

- lavoro

